

**L'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA**  
**Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania**  
**24-25 NOVEMBRE 2023**

*Esecuzione tributaria ed asset digitali: quali strumenti per la riscossione dei tributi?*

*Abstract di C. Farella*

L'odierno assetto giuridico del nostro ordinamento, rivelandosi spesso inadeguato dinanzi ai continui e repentini sviluppi della tecnologia, richiede un notevole sforzo interpretativo per poter trovare applicazione ad una realtà in continua evoluzione digitale.

La creazione e la crescente diffusione dei *crypto asset* e le innumerevoli criticità interpretative ed applicative ad essi collegate testimoniano, invero, come il sistema attuale, nazionale ed internazionale, non disponga di strumenti adeguati a cogliere e ad affrontare tali cambiamenti, necessitando di un'attenta opera di adattamento da parte degli studiosi, chiamati a interpretare e a definire le differenti espressioni di questa nuova dimensione. Il mercato delle cripto-attività, in particolare, ha sollevato numerose riflessioni, tra le quali spicca certamente quella relativa ai limiti ed alle modalità attraverso le quali il creditore, e nello specifico l'Agente della riscossione, può procedere al pignoramento di questa particolare categoria di "beni" digitali.

Il tema, come può immaginarsi, assume notevole rilievo soprattutto nel caso in cui la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del contribuente/debitore esecutato sia insufficiente per la soddisfazione del credito erariale.

In mancanza di una specifica normativa che disciplini la pignorabilità dei *crypto asset*, occorre anzitutto interrogarsi se, allo stato attuale, possano dirsi applicabili le norme vigenti. La questione, tuttavia, pare foriera di svariate criticità, in considerazione della perdurante difficoltà di inquadramento della natura giuridica delle criptoattività e del carattere dematerializzato e privato delle stesse, che, soprattutto nell'ipotesi in cui non sia coinvolto un terzo *wallet provider*, paiono di difficile individuazione ed apprensione senza la collaborazione attiva del loro titolare.

La natura giuridica delle criptoattività, in particolare, incide notevolmente sulle modalità operative del pignoramento e sulla scelta dello specifico strumento da adottare. Tuttavia, se dovesse accogliersi la tesi prevalente, secondo cui le criptoattività sono da considerarsi senz'altro dei beni giuridici ai sensi dell'art. 810 c.c., potrebbero allora ritenersi esperibili gli strumenti racchiusi nel d.p.r n. 602 del 1973 e, segnatamente, quelli di cui agli artt. 72-bis e 73.

Ammessa, tuttavia, l'astratta idoneità dei *crypto asset* ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata, la questione più problematica riguarda l'individuazione dell'oggetto del pignoramento, soprattutto nel caso in cui non sia coinvolto un *exchanger*. Invero, la naturale decentralizzazione dei *crypto asset* rende particolarmente difficoltoso risalire all'identità del proprietario di un *wallet* e alla ricostruzione del suo contenuto, con la conseguenza che, allo stato attuale, senza la collaborazione ed il consenso del debitore esecutato, l'espropriazione di tali "beni" potrebbe dirsi addirittura impossibile. Tali criticità, inoltre, sono amplificate se si tiene conto che, spesso, la gestione, nonché la materiale tenuta e conservazione dei *crypto asset* è affidata a soggetti esteri, rispetto ai quali l'Agente della riscossione deve attivare le specifiche misure di riscossione transnazionale, la cui efficacia dipende essenzialmente dal grado di cooperazione dei Paesi coinvolti.

È evidente, dunque, come se queste sono le premesse, la sfida per una efficace procedura esattoriale sia davvero complessa: l'attuale assetto normativo che disciplina la riscossione tributaria andrebbe, infatti, adeguato al mondo delle cryptoattività e, in tale contesto, le interpretazioni da ultimo offerte dall'Agenzia delle entrate con la recente circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 paiono non risolutive. L'auspicio, pertanto, è che a risolvere i conflitti interpretativi e le questioni applicative sia il legislatore.